

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PRIVATE NEL COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PD)

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina e determina i criteri di accesso, le modalità di gestione e di erogazione dei contributi alle scuole dell'infanzia paritarie private del Comune di Montegrotto Terme (PD) ai sensi dell'art. 12 della L. 7.08.1990, n. 241 e dell'art. 138 bis della L.R. 13.04.2001 n. 11 così come modificata dalle Leggi Regionali n. 6 del 25 febbraio 2005 e n. 20 del 16 Agosto 2007.

Art. 2 Destinatari

I destinatari dei contributi di cui al presente Regolamento sono le Scuole dell'Infanzia Paritarie non statali riconosciute dal MIUR con apposito decreto dirigenziale.

Art.3 Finalità

I contributi sono finalizzati a garantire il servizio di scuola dell'infanzia compresi eventuali nidi integrati a tutti coloro che vi vogliono accedere, tenendo conto anche della nuova domanda di educazione per la prima infanzia e dell'indispensabile ruolo svolto dalle scuole dell'infanzia paritarie private, che garantiscono un servizio educativo-didattico ai bambini in età prescolare, assicurando così lo svolgimento del servizio di scuola dell'infanzia a completamento del servizio erogato dalla struttura statale.

Art. 4 Requisiti d'accesso

Costituiscono requisiti d'accesso ai contributi di cui al presente Regolamento:

- a) il riconoscimento della parità scolastica alle scuole non statali ai sensi della Legge n. 62 del 10 marzo 2000, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione all'articolo 1, comma 4 che tra l'altro prevede:
 - l'attuazione di un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti;
 - la disponibilità di fornire locali, arredi e attrezzature didattiche propri della tipologia di scuola e conformi alle norme vigenti;
 - l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
 - la presenza di personale docente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento inquadrato nei rispettivi ruoli secondo quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
- b) il rispetto da parte delle scuole dell'infanzia paritarie degli obblighi in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza e adeguatezza delle strutture, professionalità del personale, partecipazione delle famiglie e pubblicità dei bilanci;

Le scuole dell'infanzia che accedono al contributo devono:

1. garantire l'accesso indistintamente a tutti i bambini, di età prevista dalle disposizioni normative in vigore, senza distinzione di sesso, cultura, etnia, censo, razza, lingua, religione e di condizioni personali e sociali, le cui famiglie accettino il progetto educativo, sino ad esaurimento dei posti disponibili;
2. accettare bambini in condizione di svantaggio socio-culturale e/o handicap, compatibilmente con la disponibilità della struttura, avvalendosi di idoneo personale di sostegno nel rispetto delle disposizioni normative e competenze gestionali in materia;
3. stabilire procedure di iscrizione che diano priorità ai bambini residenti nel territorio comunale.

Art. 5 Finanziamento

Ai fini dell'erogazione dei contributi alle scuole dell'infanzia paritarie non statali, il Consiglio comunale stabilisce, in modo espresso e contestualmente all'approvazione del bilancio l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da destinare ai contributi.

Art. 6 Criteri di assegnazione

L'assegnazione dei contributi in conto gestione alle scuole dell'infanzia paritarie non statali compresi eventuali nidi integrati, nel rispetto delle risorse previste in bilancio di cui al precedente art. 5, viene disposto in base al numero delle sezioni o in base al numero dei bambini frequentanti. E' fatta salva la possibilità di utilizzare entrambi i criteri, in forma mista.

Art. 7 Convenzione

Al fine di permettere una corretta programmazione dei servizi scolastici sul territorio le scuole dell'infanzia paritarie private che intendono accedere ai contributi in conto gestione dovranno preventivamente sottoscrivere una convenzione triennale con l'Amministrazione impegnandosi in particolare a rispettare quanto previsto dal presente regolamento e in particolare dall'art. 4 e nonché produrre prima dell'erogazione del contributo la documentazione relativa alla rendicontazione della gestione economica finanziaria dell'attività.

Art. 8 Accertamenti e Controlli

Il Responsabile di Settore competente provvede ad effettuare i controlli nella fase di erogazione del contributo riguardo alla documentazione relativa alla rendicontazione della gestione economico finanziaria dell'attività.

A tal fine il Comune per il tramite dei propri uffici può chiedere al legale rappresentante della scuola relazioni sullo svolgimento delle attività scolastiche, concordare verifiche e sopralluoghi nell'edificio, per accertare l'effettivo rispetto degli impegni sottoscritti in sede di richiesta di contributo. L'esito negativo della verifica, accertato in contraddittorio, determinerà la perdita del contributo.

Art. 9 Contributi per interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione

Il Comune, sulla base di apposito stanziamento previsto in bilancio, può concedere contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione degli edifici.

A tale scopo il Responsabile di Settore competente pubblica un apposito avviso dove sono indicate le finalità, i beneficiari, gli interventi finanziabili, l'entità della contribuzione comunale, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle domande, la modalità di erogazione del contributo, i termini e modalità di rendicontazione, il vincolo di destinazione.

Il beneficiario del contributo ha, a pena della revoca del contributo, l'obbligo di mantenere la destinazione ad uso scolastico per scuola dell'infanzia degli immobili oggetto di contribuzione Comunale per una durata proporzionale al contributo ricevuto come previsto dal bando.

Il bando precisa le modalità di verifica del rispetto del vincolo di destinazione e dell'eventuale revoca del contributo.

Sono stabiliti i seguenti criteri per la formazione della graduatoria:

- a) adeguamento o miglioramento sismico o interventi di consolidamento statico dell'immobile;
- b) realizzazione di opere consistenti nella messa a norma degli impianti o per l'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi;

- c) Efficientamento energetico;
- d) Numero di alunni interessati all'intervento;
- e) Cofinanziamento.

Il bando ai fini della graduatoria individuerà sub criteri con i relativi punteggi.

Art. 10 Privacy

Il trattamento dei dati personali di cui l'Amministrazione comunale viene in possesso in ragione dei procedimenti relativi all'erogazione dei contributi di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 30 giugno 2003, n.196) e con riguardo alle disposizioni regolamentari e organizzative dell'Ente (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari).

Art. 11 Entrata in vigore

Il vigente Regolamento si applica a partire dai contributi erogati successivamente all'approvazione del presente Regolamento.